

N.7

Gli eBook di
Tutto Lavoro 24
Quando il lavoro fa notizia

L'Assegno Di Inclusione

Question and Answer



ANNUNZIATA STAFFIERI

 **Nevera**
editore

EDIZIONE 2024

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

QUESTION AND ANSWER

ANNUNZIATA STAFFIERI

Copyright © 2022 Nevera Editore S.r.l.

Via Tiburtina, 5 – 00185 Roma

nevera.editore@gmail.com – www.tuttolavoro24.it

Tutti i diritti sono riservati. Le riproduzioni, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto, anche audio o video, effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale, o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate esclusivamente a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'Editore.

Ultimo aggiornamento: 1 Gennaio 2024

SOMMARIO

1. Introduzione: dal reddito di cittadinanza al reddito di inclusione
2. Che cos'è l'assegno di inclusione?
3. Quali sono i requisiti?
4. Quali sono i requisiti del nucleo familiare?
5. Quali sono i soggetti in condizione di svantaggio?
6. Cosa si intende per percorsi di protezione relativi alla violenza di genere?
7. L'assegno di inclusione è compatibile con il reddito di libertà?
8. Quali sono i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno?
9. Tutti i componenti del nucleo familiare devono avere una residenza di almeno 5 anni, di cui due in modo continuativo?
10. Chi è compreso nel nucleo familiare?
11. Entro quale termine vanno comunicate le variazioni delle condizioni e dei requisiti di accesso?
12. Quali requisiti soggettivi sono richiesti per beneficiare dell'ADI?i sono i requisiti ISEE per poter fruire di tale prestazione?

13. Quali sono i requisiti ISEE per poter fruire di tale prestazione?
14. Quali sono gli elementi che determinano il reddito familiare?
15. Quali sono i requisiti economici patrimoniali?
16. Si ha rassegnato volontariamente le dimissioni potrà richiedere l'assegno di inclusione?
17. Chi si è dimesso/a per giusta causa potrà beneficiare di tale sussidio?
18. Qual è la scala di equivalenza?
19. Qual è l'importo dell'ADI?
20. Come va presentata la domanda?
21. Per i mesi di gennaio e febbraio 2024 sarà valida la vecchia attestazione ISEE 2023?
22. Come avviene il calcolo dell'ISEE?
23. Cosa accade dopo la presentazione della domanda?
24. Da quando decorrerà l'ADI?
25. Quali sono i passaggi da seguire per l'erogazione dell'ADI?
26. Cosa bisogna fare dopo la sottoscrizione del PAD?
27. Quando un'offerta di lavoro è considerata adeguata o congrua?

28. Quali soggetti sono esclusi dalla partecipazione al percorso personalizzato?
29. Quando è prevista la decadenza dell'assegno di inclusione?
30. Come sarà erogato l'assegno di inclusione?
31. Qual è la durata dell'ADI?
32. L'ADI è compatibile con la percezione della NASpI?
33. Sono previsti sgravi per l'assunzione di percettori di ADI?
34. È previsto un incentivo anche per l'intervento delle agenzie per il lavoro?
35. L'ADI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa?
36. L'ADI è compatibile con l'avvio di un'attività di lavoro autonomo?
37. L'avvio di un'attività di impresa o di un lavoro autonomo deve essere comunicata all'INPS?
38. Sono previste sanzioni per coloro che rendono o utilizzano dichiarazioni o documenti falsi oppure omettono informazioni dovute per ottenere tale assegno?
39. La presentazione dell'assegno di inclusione sostituisce la domanda di assegno unico universale?
40. Come potrà tutelarsi l'interessato nel caso in cui la domanda di ADI venga respinta dall'INPS?

1. Introduzione: dal reddito di cittadinanza al reddito di inclusione.

A decorrere dal 1° gennaio 2024, il Governo Meloni ha definitivamente accantonato il reddito di cittadinanza sostituendolo con il reddito di inclusione, che a partire da tale data va ad affiancarsi al “Supporto per la formazione e per il lavoro” (SFL), introdotto lo scorso 1° settembre, andando così a completare il puzzle degli strumenti di contrasto alla povertà e alla fragilità.

Com'è noto, il vecchio reddito di cittadinanza era un supporto economico mensile al reddito dei ceti meno abbienti, commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare, introdotto nel nostro ordinamento a partire dal mese di aprile 2019 in virtù del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, con il chiaro intento di debellare la povertà e di arginare la disuguaglianza e l'esclusione sociale di soggetti che versano in condizioni economiche svantaggiate.

Trattasi pertanto di uno strumento di politica attiva del lavoro, volto ad incentivare il reinserimento lavorativo di soggetti a forte rischio di emarginazione sociale.

La fruizione di tale prestazione presuppone l'immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e l'adesione a un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e sociale. Solo chi sarà giudicato inidoneo al lavoro sarà indirizzato ai servizi sociali.

Come chiarito dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza 21 maggio 2021, n. 126, "la disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica, a differenza di altre provvidenze sociali, come la pensione di inabilità civile o la pensione di cittadinanza, "la cui erogazione si fonda essenzialmente sullo stato di bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità".

Il reddito di cittadinanza pertanto *"non ha natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e d'inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo"*.

Con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale -Serie Generale

n. 310 del 31 dicembre 2021, sono state introdotte significative e impattanti modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In particolare, con tale fonte normativa:

- sono stati stanziati nuovi fondi per il 2022;
- sono stati rivisti i requisiti di congruità dell'offerta di lavoro;
- è stato introdotto il "*décalage*" a partire dal 6° mese di fruizione della prestazione in esame, con il chiaro intento di incentivare il beneficiario a cercare una nuova occupazione.

A partire dal 1° gennaio 2024 il reddito di cittadinanza è stato soppresso e sostituito da due nuove misure introdotte dal DL Lavoro (DL n.48/2023), convertito in legge n.85/2023:
1) *il supporto per la formazione e il lavoro*¹, attivo dal 1° settembre 2023, che si rivolge agli ex beneficiari del reddito di cittadinanza “occupabili”;

1 L’art. 12 del D.L. 4 maggio 2023, n.48 (c.d. “Decreto Lavoro 2023”) convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n.85, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il Supporto per la formazione e il lavoro (da ora in poi “SFL”) che andrà a sostituire, a partire dal 1° settembre 2023, il reddito di cittadinanza per i suoi ex percettori “attivabili al lavoro”, che a decorrere dal 1° agosto u.s. non possono più richiedere tale sussidio.

Trattasi, in particolare, di una misura di avviamento al lavoro dedicata a quei soggetti che versano in condizione di povertà e che, a causa di un deficit formativo, sono a forte rischio di emarginazione sociale e lavorativa.

È, dunque, uno strumento che sollecita la formazione, la qualificazione, la riqualificazione, l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro di soggetti in situazione di svantaggio.

A seguito della frequenza dei suddetti percorsi tali soggetti avranno diritto a ricevere un contributo economico di 350 euro mensili per tutta la durata del corso o, comunque, per un periodo massimo di 12 mesi, non rinnovabile ed esente dal pagamento dell’IRPEF (l’importo del contributo non è frazionabile nel mese). Nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, n.198 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 agosto 2023, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che stabilisce le modalità di attuazione per l’avvio e la messa in esercizio, a partire dal 1° settembre 2023 del Supporto per la formazione e il lavoro.

Sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’INPS sono presenti le informazioni per accedere a tale contributo e le relative FAQ.

Con la circolare n.77 del 29 agosto 2023 l’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura in commento.

2) l'assegno di inclusione, che sostituirà definitivamente il rdc a partire dal 1° gennaio 2024, rivolto agli ex percettori "non occupabili".²

La legge n.197 del 29 dicembre 2022 (c.d. legge di bilancio 2023) ha, infatti, modificato in senso restrittivo i requisiti e le modalità di accesso al reddito di cittadinanza, prevedendo l'abolizione dello stesso a partire dal 2024.

Tuttavia, al fine di non lasciare senza tutele i soggetti non abbienti, è stata prevista una disciplina transitoria volta a consentire un passaggio "graduale" e "non traumatico" dal reddito di cittadinanza alle nuove misure che andranno a sostituirlo.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2023, la durata massima di tale contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 313, della citata legge di bilancio 2023 è stata ridotta a sette mesi per i percettori "occupabili", per i quali, pertanto, l'erogazione del sussidio è stata interrotta a partire dal mese di luglio.

2 vale a dire quei nuclei familiari con minori, disabili e over 60 ed in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge.

Il mese di luglio 2023 è stato, di fatto, uno spartiacque; per i percettori "occupabili" il reddito di cittadinanza si è concluso con l'erogazione da parte dell'INPS dell'ultima rata di luglio, in attesa che entri in vigore, a partire dal 1° settembre 2023, il supporto per la formazione e lavoro, introdotto dall'art. 12 del decreto n. 48/2023, che avrà una durata massima di 12 mesi.

L'INPS ha avvisato gli interessati della revoca del sussidio, a partire dal 1° agosto 2023, con email o un sms: 33 mila famiglie hanno ricevuto tale avviso, come anticipato dal direttore della comunicazione dell'INPS, Diego De Felice.

Tuttavia, la moratoria del sussidio non è prevista per tutti: alcuni degli attuali percettori, infatti, potranno beneficiare di un regime transitorio in virtù del quale continueranno a fruirne fino al 31 dicembre 2023.

Dopodiché, a partire dal 1° gennaio 2024 il reddito di cittadinanza decadrà definitivamente anche per loro e sarà sostituito definitivamente dall'assegno di inclusione.

Il 15 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero del lavoro n.154 del 2023 e il 16 dicembre 2023 l'INPS ha fornito le istruzioni aggiornate con la circolare n. 105/2023.

2. Che cos'è l'assegno di inclusione?

L'assegno di inclusione (ADI) è una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e alla esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione, attraverso percorsi di inserimento lavorativo, di formazione, di lavoro e di politica attiva introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dall'art. 11 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Si tratta, in particolare, di un sostegno economico che dal 1° gennaio 2024 ha soppiantato il vecchio reddito di cittadinanza.

Tale nuova prestazione è rivolta a nuclei familiari che abbiano al loro interno almeno un componente in condizione di fragilità e svantaggio, vale a dire:

- con disabilità (vedi allegato 3 al DPCM 159 /2013);
- minorenni;
- over 60;
- in condizione di svantaggio, inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

3. Quali sono i requisiti?

Per poter beneficiare di tale misura economica è necessario il possesso di requisiti di varia natura:

- a) requisiti del nucleo familiare;
- b) requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno;
- c) requisiti soggettivi;
- d) requisiti economici ISEE;
- e) requisiti economici patrimoniali.

4. Quali sono i requisiti del nucleo familiare?

Come già specificato, possono beneficiare dell'assegno di inclusione quei nuclei familiari che abbiano al loro interno almeno un componente:

- a) con disabilità;
- b) minorenni;
- c) con almeno 60 anni di età³;
- d) in condizione di svantaggio⁴, inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione dell'ADI, attraverso una scala di equivalenza si tiene conto dei componenti in una delle condizioni in precedenza indicate, nonché del componente che svolga funzioni di cura con riferimento alla presenza di figli con tre anni di età, di tre o più figli minorenni ovvero componenti con disabilità o non autosufficienti.

L'entrata in vigore dell'assegno di inclusione ribadisce, pertanto, l'importante distinzione tra:

- i cittadini occupabili al lavoro (vale a dire coloro che sono in grado di svolgere un'attività lavorativa);
- i cittadini non occupabili al lavoro (minorenni, anziani, disabili, che non possono svolgere attività lavorative).

A questi ultimi viene riconosciuto un sostegno economico, mentre ai primi dei percorsi formativi specifici e un supporto per il loro inserimento o reinserimento lavorativo.

3 Anche se single.

4 Con il D.M. n.154/2023 sono state individuate le categorie di soggetti da considerare in condizioni di svantaggio.

5. Chi sono i soggetti in condizione di svantaggio?

Sono considerati tali, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale:

- le persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti degli ospedali psichiatrici;

- *le persone in carico ai servizi sanitari e/o sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi di assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del DPCM 12 gennaio 2017;*

- *persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inserite in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sanitari e/o sociosanitari o sociali , ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del DPCM 12 gennaio 2017;*

- *le persone vittime di tratta*, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di essere umani e alla protezione delle vittime", in carico ai servizi sociali o sanitari o sociosanitari;
- *le persone vittime di violenza di genere*, in carico ai servizi sociali o sanitari o sociosanitari, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera r, del DPCM12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
- *le persone ex detenute*, definite svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4 della legge n.381/1991, nel primo anno successivo al fine pena e *le persone ammesse alle misure alternative alla detenzione* e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'esecuzione penale esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) del decreto-legge n.48/2023;
- *le persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa*

di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n. 328/2000, in carico ai servizi sociali;

- *persone senza dimora*, iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all'articolo 2, comma 4, lettera b) del dlgs n. 112/2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto:

a) vivono in strada in sistemazione di fortuna;

b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;

c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;

d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa;

e) che siano state in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;

- *neomaggiorenni*, di età compresa tra diciotto e ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido etero familiare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell'articolo 1, comma 250, della legge n.205/2017, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.

6. Cosa si intende per percorsi di protezione relativi alla violenza di genere?

Come ricordato l'assegno di inclusione è stato esteso anche alle donne vittime di violenza e ai soggetti vittime di violenza di genere. A tal riguardo, l'art. 6, comma 5, lettera d-bis sancisce che per poter accedere a tale prestazione è richiesta una presa in carico da parte dei centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita, anche a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

7. L'assegno di inclusione è compatibile con il reddito di libertà?

Sì, l'ADI è compatibile anche con il reddito di libertà, un aiuto economico di 400 euro erogato per 12 mensilità alle donne vittime di violenza sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, a fine di sostenerne l'autonomia.

8. Quali sono i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno?

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione dell'assegno, il/la richiedente dovrà risultare:

- cittadino/a italiano/a;
- cittadino/a europeo/a o essere un suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del soggiorno permanente, oppure essere cittadino di paesi terzi in possesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o, ancora, titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiarietà), di cui al Dlgs n. 251/2007;

- residente in Italia per almeno cinque anni⁵, di cui gli ultimi due in modo continuativo

9. Tutti i componenti del nucleo familiare devono avere una residenza di almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo?

Sì, tale requisito non si intende riferito solo al/alla richiedente ma a tutti i componenti del nucleo familiare che rientrano nella scala di equivalenza. Il requisito della residenza deve essere posseduto non solo al momento della presentazione della domanda ma durante l'intera fruizione della prestazione.

10. Chi è compreso nel nucleo familiare?

Il nucleo familiare è l'insieme di adulti e bambini che risiedono nella stessa abitazione e sono legati da matrimonio, parentela, affinità o adozione. Inoltre, giova rammentare quanto segue.

5 Questo requisito è stato modificato rispetto al vecchio reddito di cittadinanza, che imponeva almeno dieci anni di residenza in Italia.

- i coniugi permangono nel nucleo familiare anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
- i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.
- in aggiunta, l'art 8, comma 13, del decreto ministeriale n. 154 del 2003 stabilisce che, ad eccezione delle variazioni dovute a decessi e nascite, a partire dal mese successivo a quello della presentazione della DSU aggiornata per l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), un nuovo nucleo familiare può presentare una nuova domanda per l'ADI, con conseguente cessazione degli effetti della domanda precedente;
- un figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 30 anni, è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato o in unione civile e non ha figli.

11. Entro quale termine vanno comunicate le variazioni delle condizioni e dei requisiti di accesso?

Il beneficiario, ai sensi dell'art.3, comma 8, del decreto lavoro convertito in legge, ha l'obbligo di comunicare ogni variazione delle condizioni e dei requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento.

In caso, ad esempio, di cambio della residenza in Italia, detta variazione va comunicata, a pena di decadenza, entro quindici giorni dall'evento modificativo.

In caso di variazione del nucleo familiare, mentre è in corso la fruizione del beneficio, l'interessata/o deve presentare entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza della prestazione, una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.

12. Quali requisiti soggettivi sono richiesti per beneficiare dell'ADI

Il/la richiedente l'assegno di inclusione, inoltre, per poter fruire di tale sostegno economico:

a) non deve essere sottoposto/a a misura cautelare personale o misura di prevenzione;

b) non deve avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale (cd "patteggiamento"), intervenute negli ultimi dieci anni precedenti alla richiesta.

Non viene fatta alcuna distinzione circa il reato commesso in relazione alla condanna. Rilevano, pertanto, tutte le sentenze definitive di condanna, a prescindere dal reato commesso.

Tale requisito si intende riferito solo al/alla beneficiario/a della prestazione e non all'intero nucleo familiare.

13. Quali sono i requisiti ISEE per poter fruire di tale prestazione?

Per poter fruire dell'ADI, il nucleo familiare dell'istante deve avere:

- un ISEE in corso di validità il cui valore non sia superiore alla soglia di 9.360 euro.⁶

6 Sotto questa soglia è possibile accedere al beneficio mentre si verrà esclusi al di sopra di tale limite.

Per i nuclei familiari con minorenni vale l'ISEE minorenni calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM n.159 del 2013;

- un valore del reddito familiare non superiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevata a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- se invece il nucleo familiare fosse tutto composto da persone di età pari o superiore a 67 anni, o da persone di età pari o superiore a 67 anni assieme ad altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, la soglia di reddito familiare si alzerebbe a 7.560 euro moltiplicati sempre per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

14. Quali sono gli elementi che determinano il reddito familiare?

Dal reddito familiare vanno detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE, quanto percepito a titolo di assegno di inclusione, di reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.

Vanno, invece, aggiunti i trattamenti assistenziali in corso di godimento, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità e quelli non sottoposti alla prova dei mezzi.

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare.

15. Quali sono i requisiti economici patrimoniali?

Per poter beneficiare di tale sussidio economico è, altresì, necessario rispettare i paletti patrimoniali di seguito indicati:

- il valore della casa di abitazione non deve superare 150.000 euro;
- il valore del patrimonio immobiliare complessivo (esclusa la casa di abitazione) calcolato ai fini IMU non superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,

fino a un massimo di 10.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo;

- nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, o avere piena disponibilità, di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 36 mesi precedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

- nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario, o avere piena disponibilità, di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.

16. Chi ha rassegnato volontariamente le dimissioni potrà richiedere l'assegno di inclusione?

La risposta è negativa. Non ha diritto all'ADI il nucleo familiare in cui un componente risulti disoccupato/a a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni.

17. Chi si è dimesso/a per giusta causa potrà beneficiare di tale sussidio?

La risposta è affermativa, così come nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 della legge n.604/66.

18. Qual è la scala di equivalenza?

Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come segue:

+ 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;

+ 0,40 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

+ 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti dall'art. 6, comma 5; + 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psicosociale e inserito in programmi di cura e

di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
+ 0,15 per ciascun minore di età fino al secondo;
+ 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

I componenti non sono conteggiati, nella scala di equivalenza, per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, qualora assenti per un periodo pari o superiore a due mesi, se continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a quattro mesi nell'arco di 18 mesi, anche non continuativi.

19. Qual è l'importo dell'ADI?

L'importo dell'assegno di inclusione, che non può essere inferiore a 480 euro annui, come il vecchio reddito di cittadinanza è composto da due componenti:

- un'integrazione al reddito familiare fino a 6.000 euro annui, oppure a 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o per una parte da persone di età pari o superiore a 67 anni e per l'altra da persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;

- un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo familiare, per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione regolarmente registrato, fino a un massimo di 3.360 euro annui o 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

20. Come va presentata la domanda?

Tale contributo economico è riconosciuto su "domanda" dell'interessato/a il/la quale dovrà presentare, in via telematica, apposita istanza all'INPS.

L'istanza di ADI può essere presentata mediante due diverse modalità, ossia con procedura "diretta" o con procedura "assistita".

Nel primo caso l'istante potrà presentare la domanda direttamente e comodamente da casa accedendo, mediante SPID almeno di livello 2, carta di identità elettronica (CIE) oppure Carta Nazionale dei servizi (CNS),

al sito INPS nella sezione appositamente dedicata all'ADI di seguito indicato:

[https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-di-inclusione-\(adi\)](https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-di-inclusione-(adi)).

Nel secondo caso potrà avvalersi dell'assistenza degli istituti di patronato e, a partire dal 1° gennaio 2024, anche dei centri di assistenza fiscale (CAF).

21. Per i mesi di gennaio e febbraio 2024 sarà valida la vecchia attestazione ISEE 2023?

Ai fini del riconoscimento di tale nuovo beneficio economico è necessario avere un'attestazione dell'indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione dell'istanza. Per le domande presentate fino a febbraio 2024, se non si dispone di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini dell'erogazione dell'assegno nei mesi di gennaio 2024 e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, si basa sull'ISEE valido al 31 dicembre 2023. E' tuttavia necessario avere un ISEE valido per i mesi successivi per poter continuare a beneficiare di tale prestazione.

22. Come avviene il calcolo dell'ISEE?

Il calcolo dell'ISEE tiene conto, come ricordato in precedenza, di parametri di equivalenza associati a componenti del nucleo familiare, come disabili, anziani e minori.

Ogni componente contribuisce a un valore numerico che, sommato agli altri, determina la soglia ISEE entro cui il nucleo può accedere all'ADI.

23. Cosa accade dopo la presentazione della domanda?

Dopo la presentazione della domanda, l'INPS comunica al/alla richiedente che per poter fruire di tale beneficio deve effettuare l'iscrizione presso la nuova Piattaforma digitale SIISL al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale, autorizzando espressamente la trasmissione dei dati ai Centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all'attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n.150/2015.

24. Da quando decorrerà l'ADI?

L'assegno di inclusione decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del/della istante, del patto di attivazione digitale, salvo le domande presentata fino al 31 gennaio 2024. Per tali istanze infatti, sempre che siano complete di PAD, l'assegno di inclusione sarà riconosciuto dallo stesso mese di gennaio 2024 e non, invece, dal mese successivo.

25. Quali sono i passaggi da seguire per l'erogazione dell'ADI?

Per l'erogazione dell'assegno di inclusione è necessario seguire tre step che possono essere anche contestuali:

- la presentazione della domanda;
- l'iscrizione al SIISL (sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa);
- la sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD) della famiglia.

Come specificato dall'INPS, l'iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda.

26 Cosa bisogna fare dopo la sottoscrizione del PAD?

Per le persone occupabili, l'assegno di inclusione garantisce un percorso di formazione e inclusione nel lavoro e il percettore deve presentare immediata disponibilità ad essere occupato al lavoro.

A questo fine, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale (PAD), i componenti del nucleo familiare sono tenuti ad aderire a un *percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa*.

Questo viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni della famiglia nel suo complesso e dei singoli membri.

Pertanto, *entro 120 giorni* dalla sottoscrizione del PAD e all'esito dell'istruttoria, i beneficiari sono convocati o devono presentarsi, pena la decadenza dal beneficio, per il primo appuntamento presso i servizi sociali ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione del patto per l'inclusione sociale.

I componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro vengono poi inviati ai centri per l'impiego per la stipula del *patto di servizio personalizzato*, da firmare entro 60 giorni,

e dovranno accettare la prima offerta adeguata.

27. Quando un'offerta di lavoro è considerata adeguata o congrua?

È considerata tale un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

- si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli di età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o, comunque, è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
- si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo pieno o, anche, a tempo parziale purché non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno;
- preveda una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai CCNL;
- si riferisca a un contratto a termine, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 km dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi pubblici.

28. Quali soggetti sono esclusi dalla partecipazione al percorso personalizzato?

Sono esclusi dall'obbligo di partecipazione al percorso:

- i percettori dell'ADI titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
- i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- i componenti affetti da patologie oncologiche;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159;
- i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

I componenti del nucleo familiare con disabilità, o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, possono chiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.

29. Quando è prevista la decadenza dell'assegno di inclusione?

Il nucleo familiare decade dal beneficio concesso se un componente:

- non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
- non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'art.4, salvi i casi di esonero;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello o, comunque, funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;
- non accetta, senza giustificato motivo, un'offerta di lavoro adeguata;

- effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- viene trovato, nel corso di verifiche ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.

Se il nucleo familiare è decaduto per mancata partecipazione alle politiche attive da parte di un componente, esso può fare nuova domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.

30. Come sarà erogato l'assegno di inclusione?

È erogato a partire dal 1° gennaio 2024, mensilmente, attraverso una carta elettronica ricaricabile denominata "Carta di inclusione" emessa da Poste Italiane (a differenza del Supporto Formazione Lavoro, che prevede un trasferimento diretto mediante bonifico), che sarà consegnata dopo sette giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.

Con tale carta, oltre ai versamenti tracciabili, potranno essere eseguiti pagamenti in contanti, entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo moltiplicato

per la scala di equivalenza, e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore dell'eventuale locatore indicato nel contratto di locazione.

31. Qual è la durata dell'ADI?

L'assegno di inclusione durerà 18 mesi, con stop di un mese e possibili rinnovi per ulteriori 12 mesi, sempre con uno stop di un mese.

32. L'ADI è compatibile con la percezione della NASpI?

La risposta è affermativa: l'assegno di inclusione, infatti, è compatibile con l'indennità di disoccupazione NASpI, oltre che con la DIS-COLL e con la disoccupazione agricola.

33. Sono previsti sgravi per l'assunzione di percettori di ADI?

La risposta è affermativa. Come per il vecchio reddito di cittadinanza, anche tale nuova misura prevede degli sgravi per i datori di lavoro che assumano i percettori di assegno di inclusione, con contratto a tempo indeterminato, contratto di apprendistato o contratto a termine.

Nel primo caso (cioè nel caso di assunzione mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o con contratto di apprendistato) è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con l'esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle somme legate all'incentivo, maggiorate delle sanzioni civili di cui all'art. 116, co. 8, lettera a), della legge n.388/2000 nel caso di licenziamento nel corso dei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Nel secondo caso, ai datori di lavoro privati che assumano i beneficiari di ADI con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o part-time, è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro:

- l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione

dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

34. È previsto un incentivo anche per l'intervento delle agenzie per il lavoro?

Sì, è previsto un incentivo del 30% per l'eventuale intervento delle agenzie per il lavoro per ogni assunzione di percettori di assegno di inclusione o supporto per il lavoro e un incentivo del 60% per la mediazione da parte di enti autorizzati e enti del terzo settore in caso di assunzione di persone affette da disabilità

35. L'ADI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa?

Nel rispetto dei requisiti economici, l'assegno di inclusione è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, mentre il reddito da lavoro eccedente

tale soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione.

Entro trenta giorni dall'avvio dell'attività lavorativa, il lavoratore o la lavoratrice dovrà darne comunicazione all'INPS, che comunque acquisisce i dati delle assunzioni dalle banche dati delle comunicazioni obbligatorie.

L'erogazione del sussidio è sospesa fino a quando tale obbligo non viene ottemperato e, comunque, non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.

36. L'ADI è compatibile con l'avvio di un'attività di lavoro autonomo?

Nel caso in cui avvii una attività di lavoro autonomo o di impresa o si associ a una cooperativa, il beneficiario di ADI può richiedere un beneficio aggiuntivo di 6 mensilità dell'assegno in commento, fino a un massimo di 3 mila euro.

43. Tale assegno è cumulabile con altre prestazioni?

Sì, tale prestazione è compatibile con il supporto per la formazione e per il lavoro, con il reddito di inclusione (che debutterà a partire dal 1° gennaio 2024) e con il bonus asilo.

Inoltre, il nuovo assegno unico è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

44. Quali sono gli effetti dell'abolizione del reddito di cittadinanza sull'assegno unico e universale?

In seguito all'abrogazione del reddito di cittadinanza viene meno la corresponsione automatica dell'assegno unico e universale.

Di conseguenza, come ricordato dall'INPS con il messaggio n.2632 del 12 luglio 2023, gli ex percettori del reddito di cittadinanza che vorranno continuare a percepire l'assegno unico, dopo la scadenza delle sette mensilità del rdc dovranno presentare apposita istanza per il riconoscimento dell' assegno in questione.

45. Come potrà tutelarsi l'interessato nel caso in cui l'istanza di assegno unico e universale venga respinta dall'INPS?

In tal caso, l'istante potrà presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale competente per territorio entro 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, in ossequio all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n.88.

Tale ricorso amministrativo, che, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, dovrà essere presentato, alla luce del nuovo Regolamento INPS adottato con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.01.2023, n.8, esclusivamente in modalità telematica, direttamente dall'interessato ovvero tramite patronati o altri enti abilitati ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12.

La procedura ricorsi online è disponibile sul sito www.inps.it > prestazioni e servizi > Servizi e, poi, digitando "Ricorsi" nel campo testo libero.

L'istante, o l'intermediario munito di apposita delega può accedere tramite:

- 1) SPID (sistema pubblico digitale) almeno di secondo livello;
- 2) CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

È interessante segnalare che in virtù del nuovo regolamento il ricorso sarà ritenuto legittimamente presentato, anche in mancanza della sottoscrizione del soggetto legittimato.

Infatti, l'utilizzo degli strumenti previsti per l'accesso al servizio online dell'INPS ne garantisce comunque l'istantanea riferibilità.

Giova rammentare che il ricorso amministrativo indirizzato a un Comitato diverso da quello competente è da considerato comunque valido.

In tale ipotesi, infatti, l'ufficio ricevente provvederà a trasmettere il ricorso amministrativo all'ufficio competente per tutte le valutazioni del caso.

Il Comitato INPS deve pronunciarsi entro il termine di 90 giorni (termine riconfermato anche dal recente Regolamento) decorrenti dalla data di presentazione del ricorso e attestata dal protocollo informatico.

37. L'avvio di un'attività di impresa o di un lavoro autonomo deve essere comunicata all'INPS?

Sì, l'avvio di un'attività di impresa o di un lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'assegno di inclusione, deve essere comunicato all'INPS entro il giorno antecedente l'inizio della stessa, a pena di decadenza della prestazione.

A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'ADI per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio.

Quest'ultimo è successivamente aggiornato ogni trimestre, avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui.

A tal fine, il percettore di ADI è tenuto a comunicare entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno, il reddito conseguito come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

38. Sono previste sanzioni per coloro che rendono o utilizzano dichiarazioni o documenti falsi oppure omettono informazioni dovute per ottenere tale assegno?

Sì; chiunque, al fine di ottenere indebitamente l'ADI, renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o ometta informazioni dovute, è punito/a con la reclusione da due a sei anni.

L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche provenienti da attività irregolari, e di altre informazioni dovute e rilevanti è punita con la reclusione da uno a tre anni.

Alla condanna in via definitiva del percettore, per i reati citati o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, consegue l'immediata decadenza dal beneficio e il/la beneficiario/a è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

A seguito della revoca, il/la beneficiario/a è tenuto/a alla restituzione e l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta di inclusione.

39. La presentazione dell'assegno di inclusione sostituisce la domanda di assegno unico universale?

La risposta è negativa. La presentazione dell'istanza di ADI non sostituisce la domanda di assegno unico e universale per i figli a carico, che deve essere sempre presentata per continuare a beneficiarne senza soluzione di continuità da parte dei nuclei familiari che cessino la fruizione del reddito di cittadinanza al 31 dicembre 2023.

40. Come potrà tutelarsi, l'interessato, nel caso in cui la domanda di ADI venga respinta dall'INPS?

In tal caso l'istante potrà presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale competente per territorio entro 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione, in ossequio all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n.88.

Tale ricorso amministrativo che, com'è noto, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, dovrà essere presentato, alla luce del nuovo Regolamento INPS adottato con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.01.2023, n.8, esclusivamente in modalità telematica, direttamente dall'interessato ovvero tramite patronati o altri

enti abilitati ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, mediante la procedura ricorsi online disponibile sul sito www.inps.it> prestazioni e servizi > Servizi e digitando Ricorsi nel campo testo libero, accedendo, l'istante o l'intermediario munito di apposita delega, con:

- 1) SPID (sistema pubblico digitale) almeno di secondo livello;
- 2) CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).

È interessante segnalare che, in virtù del nuovo regolamento, il ricorso sarà ritenuto legittimamente presentato anche in mancanza della sottoscrizione del soggetto legittimato. Infatti, l'utilizzo degli strumenti previsti per l'accesso al servizio online dell'INPS ne garantisce comunque la riferibilità all'istante.

Giova rammentare che il ricorso amministrativo indirizzato a un Comitato diverso da quello competente, è da considerarsi validamente presentato, nella stessa data, al Comitato competente a decidere. In tale ipotesi, infatti, l'ufficio ricevente provvederà a trasmettere il ricorso amministrativo all'ufficio competente ai fini della decisione del gravame da parte dello stesso. Il Comitato INPS deve pronunciarsi entro il termine di 90 giorni (termine riconfermato anche dal

recente Regolamento), decorrenti dalla data di presentazione del ricorso attestata dal protocollo informatico.

Qualora il Comitato provinciale INPS competente per territorio non si sia pronunciato sul ricorso entro 90 giorni, il ricorso si intende respinto a seguito della formazione del cd. "silenzio-rigetto".

Solo successivamente⁷ l'istante potrà rivolgersi alla magistratura del lavoro.

7 Oltre ai casi in cui l'INPS abbia espressamente respinto il ricorso.

Annunziata Staffieri

Capo Processo “Servizi per l’utenza, pianificazione, controllo e funzionamento” presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Viterbo, avvocata giuslavorista, HR Director, Legal Manager & Advisor, da luglio 2022 è anche formatrice interna dell’INL e iscritta al relativo albo.

È anche autrice:

7

1. Del libro “Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo”, edito dalla casa editrice Edizioni Giuridiche Oristano, giunto alla sua seconda edizione, febbraio 2023;
2. Dell’e-book “Tutela delle pari opportunità e della genitorialità”, edito nel mese di aprile 2020, da Tuttolavoro24;
3. Dell’e-book “Assegno unico e universale ai figli: la guida per tutti”, edito nel 2022 dalla casa editrice Nevera srl;
4. Dell’e-book “Indennità di disoccupazione NASpl: la guida per tutti”, edito nel 2022 dalla casa editrice Nevera srl;
5. Dell’e-book, “Reddito di cittadinanza 2022: le nuove regole”;
6. Dell’e-book, “Il supporto per la formazione e il lavoro”, edito nel mese di settembre 2023 dalla casa editrice Nevera srl.

È altresì autrice di diversi articoli sui temi del diritto del lavoro, della previdenza sociale, dell'amministrazione del personale, della parità di genere, inclusione e diversità.

Si segnala che le considerazioni contenute nel presente volume sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

Inoltre l'elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.